



16/09/2024

Secondo il cliente l'avvocato impugna un provvedimento a lui sfavorevole: nessun risarcimento

Fresca di pubblicazione una nuova sentenza della Cassazione in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, che di certo sarà di valido ausilio per il giurista.

di Filippo Marco Maria Bisanti - Docente ed esercitatore, Cultore della materia in Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Trento e Cultore della materia in Diritto dello Sport presso l'Università degli Studi di Verona

Cass. civ., sez. III, ord., 13 settembre 2024, n. 24670



Questa volta, il Collegio ha statuito che non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata, con la conseguenza che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.

Un'articolata vicenda. La premessa: la perdita di una causa civile

Tutto sorge per una lite incentrata sulla **validità di un accordo scritto**, stipulato nel lontano 1972 tra parenti delle parti, con cui era stato pattuito il trasferimento della proprietà di una quota di un'azienda agricola. Da un lato, vi era L.B., in qualità di erede, che era stato citato in giudizio; all'altro l'attrice A.P., che aveva adito il Tribunale affinché fosse accertata l'autenticità della scrittura privata *de qua* e fosse così dichiarata a suo beneficio l'effettiva titolarità di una quota dell'azienda medesima.

Il Tribunale di primo grado ritenne nullo l'**accordo** per indeterminatezza dell'oggetto. Di altro avvi

Cass. civ., sez. III, ord., 13 settembre 2024, n. 24670